

## Il ruolo del grafologo e del grafopatologo nelle indagini del P.M.

### 1) *L'importanza della grafologia nel processo penale*

Costituisce patrimonio comune alle scienze che studiano l'essere umano l'osservazione che il gesto scrittorio è una delle espressioni della funzione nervosa superiore, in quanto manifestazione delle capacità intellettive nell'esplicazione sia delle funzioni simboliche di produzione della manifestazione del pensiero nei simboli grafici espressivi dei fonemi utilizzati dalla persona nella vita sociale; sia delle funzioni visuo-spaziali di inserimento di tali simboli in un determinato spazio convenzionale<sup>1</sup>.

**La grafologia giudiziaria è la tecnica di analisi dello scritto umano**, che serve a identificarne la paternità, la genuinità e le caratteristiche delle capacità scrittorie del suo autore

La **grafopatologia** è la branca del sapere umano, che studia le scritture che presentano tremori, disgrafie, deviazioni, tracciati anomali o insoliti per verificare se tali modalità del gesto scrittorio siano l'espressione da parte del suo autore o di una sindrome morbosa, di tipo fisiologico o di tipo psicologico, che si riflette nella produzione grafica oppure di una scelta volontaria tesa a simulare le condizioni psichiche in cui versa<sup>2</sup>.

Essendo fondata sulle conoscenze della medicina, della psichiatria e della psicologia del gesto scrittorio, la grafopatologia è, allora, la scienza che, "attraverso un approccio interdisciplinare con diversi settori di competenza quali grafologia, psicologia e medicina", come acutamente osservato da Tarantino, individua, ricostruisce e classifica le manifestazioni scrittorie riconducibili "a sintomi clinici dovuti ad alterazione psichica o organica che si siano presentati in modo temporaneo, prolungato o permanente"<sup>3</sup>.

Detto in altri termini, la grafopatologia è la scienza che studia il segno scrittorio nelle modificazioni causate da disturbi organici e/o mentali.

---

<sup>1</sup> BALESTRINO, RIZZETTO, BRUGNOLO, GIRTIER, *Un nuovo parametro grafo patologico nella valutazione dello stato cognitivo: l'indice della scrittura*, in *Grafologia Medica*, 1/2 del 2017, 65.

<sup>2</sup> Da ultimo si veda: TARANTINO, *Linguaggio nelle perizie grafo-patologiche*, in AA.VV., *Perizie su scritture*, Tiemme Manduria, Taranto, 1998; TRAVAGLINI, *Il gesto scrittorio. Problematiche e prospettive grafologiche*, Giordano ed., Mesagne, 2007; MASTRONARDI, BIDOLI, CALDERARO, *Grafologia giudiziaria e psicopatologia forense*, Milano, 2010; GUSTAPANE, TRAVAGLINI, *Manuale di grafologia giudiziaria penale*, BUP, Bologna, 2016.

<sup>3</sup> TARANTINO, *I contributi della grafo patologia nelle problematiche forensi*, in GUSTAPANE, TRAVAGLINI, *Manuale di grafologia giudiziaria penale*, cit., 195. Id., *la grafo patologia in perizia grafica*, in *Scrittura*, n. 1, 1987, 35 ss.

Il **Pubblico Ministero** può avvalersi dell'ausilio del **grafologo** o del **grafopatologo**, ogni qual volta uno scritto, tanto se di autore riconoscibile quanto se di autore anonimo, sia rilevante ai fini

- della ricostruzione del fatto di reato e della individuazione del suo autore;
- della verifica del grado di responsabilità della persona accusata di averlo commesso.

Ai fini della ricostruzione del fatto di reato, lo scritto può essere oggetto di accertamento processuale, innanzitutto, quando è **l'elemento costitutivo del reato**.

Ciò avviene, innanzitutto, nei **delitti di falsità in atti**, previsti nel capo III del titolo VII del libro II del c.p., nei quali lo scritto è l'oggetto materiale del reato, ossia è la cosa sulla quale il reato è commesso, in quanto incorpora la c.d. **fede pubblica**, che è il bene giuridico tutelato in tale titolo (intesa come l'affidabilità che il pubblico deve poter riporre verso la genuinità e la veridicità di determinati scritti per la certezza del traffico giuridico-economico):

falsità materiale in atti pubblici (art. 476 c.p.),

falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.),

falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.),

falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (art. 491 c.p.)<sup>4</sup>

soppressione, distruzione o occultamento di atti veri del tipo di i quelli appena indicati (art. 490 c.p.)

E si noti che lo scritto può essere oggetto materiale del reato anche nei casi di false comunicazioni di società o consorzi previsti dagli artt. 2621 e ss. c.c.; oppure dagli artt. 173bis e 185 d.l.vo n. 58 del 1998, contenente il T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Lo scritto è **elemento costitutivo del reato** anche in una serie di reati nei quali esso è una **modalità dell'azione**, ossia è **lo strumento** mediante la quale il reato può essere commesso: come nei delitti

di diffamazione (art. 595 c.p.),

di vilipendio (artt. 290-293, 302 ss., 402 ss., c.p.),

di apologia (artt. 266, 272, 327, 414 c.p.),

di istigazione (artt. 266, 302, 322, 414 ss., 580 c.p.),

di disfattismo (artt. 265 e 267 c.p.),

di simulazione di reato (art. 367 c.p.),

di calunnia (art. 368 c.p.),

di autocalunnia (art. 369 c.p.),

e di truffa (art. 640 c.p.).

---

<sup>4</sup> Per Cass., S.U., 19 luglio 2018, n. 40256, ha affermato che “La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, co. 1 lett. a), d.lgs. n. 7 del 2016, e trasformato in illecito civile”. In quanto l’art. 491 attiene ai maggiori rischi di falsificazione connessi alla circolazione del titolo piuttosto che al valore della somma sullo stesso indicata.

In proposito è bene evidenziare che Il decreto legislativo n. 7 del 2016, agli artt. 1 e 2, ha, tra l'altro, espunto dalla tutela penale prevista dal capo III del titolo VII del libro II del c.p. in tema di falsità in atti tutte le scritture private diverse da quelle che si sono appena qualificate come oggetto materiale di un reato, abrogando i reati di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 c.p.; di falsità in foglio firmato in bianco di cui all'art. 486 c.p.; di uso di atto privato falso contemplato dal II co. dell'art. 489 c.p.; di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri privati stabilito dal II co. dell'art. 490 c.p.; di falsità in documenti informatici disciplinato dall'art. 491bis c.p. fattispecie queste che proteggevano l'autenticità delle scritture private non costituenti testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, bilanci, relazioni e le altre comunicazioni sociali di società o consorzi, come i vari tipi di contratto, le comunicazioni bancarie, il verbale di assemblea condominiale, la dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico, ecc., solo per citare esempi di scritture che notevolmente incidono sul traffico giuridico/economico delle relazioni sociali.

Si deve, però, notare che l'intervenuta depenalizzazione delle scritture private diverse da quelle correttamente definibili come "penalmente qualificate", non esclude che esse possano ugualmente essere rilevanti come elementi costitutivi di quelle fattispecie penali che presentino come **modalità dell'azione** la formazione di un documento privato contraffatto o alterato, come, ad esempio, può avvenire nel reato di truffa, nel quale un documento di tal tipo potrebbe essere l'artificio o il raggiro posto in essere dal reo per indurre taluno in errore sulla reale situazione economica, così da fargli compiere un atto patrimoniale dispositivo vantaggioso per il reo e per lui dannoso.

Il segno grafico può essere, poi, processualmente rilevante qualora si sostanzi **in una circostanza aggravante del reato, come avviene per lo scritto anonimo**, che, può essere **il mezzo utilizzato** per commettere la minaccia, o l'illecita pressione o la costrizione sulla persona offesa, che sono il fatto di reato che si intende di volta in volta reprimere: art. 339 c.p.; art. 101 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, contenente il t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati

Il segno scrittorio può intervenire nella vicenda processuale come **elemento di prova del reato**, nelle variegate ipotesi in cui lo scritto appaia significativo per l'accertamento del fatto di reato per il quale si procede e per l'identificazione del suo autore

Si pensi:

al caso di un sequestro di persona nel corso del quale il sequestratore, non ancora identificato, avanzi delle richieste per la liberazione del sequestrato attraverso uno scritto, dalla cui analisi si potrebbe arrivare ad identificare il sequestratore stesso;

al caso della circonvenzione di persona incapace, nel quale dai segni grafici apposti su uno scritto, con cui la persona minorata abbia adottato atti dispositivi per lei pregiudizievoli, si vogliano desumere elementi per sostenere la circonvenibilità di quel soggetto;

al caso del minore persona offesa o del testimone di un reato di cui si voglia saggiare la maturità psichica e quindi l'attendibilità

Il segno scrittorio è, infine, rilevante nel processo penale quando si voglia verificare l'imputabilità dell'autore del reato, in quanto il segno grafico può essere espressione di un disagio psichico dipendente da cause patologiche tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere del reo.

Si noti che questo è più propriamente il campo della **grafopatologia, sviluppata dalla scienza medica psichiatrica.**

## 2) Il grafologo o il grafopatologo come ausiliario del P.M.

Nei casi sopra indicati il P.M. può avvalersi dell'apporto del grafologo o del **grafopatologo** per il più corretto espletamento delle funzioni requirenti (dirette all'accertamento del fatto costituente reato, alla verifica del grado di responsabilità della persona accusata in ordine a quel reato e alla applicazione della giusta pena prevista dalla legge), nel rispetto del principio costituzionale di imparzialità, cioè di esclusiva sottoposizione alla legge ai sensi degli artt. 112 e 25 Cost., che impone al P.M. di ricercare la verità storica dei fatti secondo le forme della legge processuale, e quindi di promuovere la repressione di un fatto di reato realmente accaduto nei confronti di colui che ne sia stato veramente l'autore.

**L'adozione del sistema processuale accusatorio**, imperniato sulla rigida distinzione tra la funzione giudicante, riservata al giudice terzo e imparziale, e la funzione inquirente-requirente, assegnata al pubblico ministero parte pubblica imparziale, promotore a fini di giustizia dell'intervento decisorio del giudice, comporta necessariamente la previsione da parte del legislatore ordinario di **una fase procedurale anteriore all'esercizio dell'azione penale**, ossia quella delle cosiddette indagini preliminari, nel corso della quale **il pubblico ministero, quale titolare della potestà pubblica investigativa finalizzata all'esercizio imparziale dell'azione penale**<sup>5</sup>, deve raccogliere tutti gli elementi di prova necessari a valutare la fondatezza della notizia di reato (mediante la ricostruzione della commissione del reato e della responsabilità del suo autore), o direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, a lui sottoposta anche a garanzia del rispetto dei diritti di libertà della persona umana nello svolgimento delle attività investigative (art. 109 Cost. e 327 c.p.p.)<sup>6</sup>.

Il pubblico ministero deve compiere gli accertamenti necessari ai fini dell'esercizio dell'azione penale, utilizzando esclusivamente gli strumenti di indagine previsti dalla legge, che possono sostanziarsi, nel rispetto sempre dell'inviolabile diritto di difesa dell'indagato, pure in poteri di limitazione della libertà personale, del domicilio e della riservatezza delle forme di comunicazione (misure cautelari personali e reali, ispezioni, perquisizioni, intercettazioni, ex artt. 13, 14 e 15 Cost.), che possono essere eseguiti, nei soli casi e modi tassativamente previsti dalla legge, nei limiti strettamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti reato, l'individuazione del reo e la prevenzione del rischio di reiterazione nel reato, su iniziativa del pubblico ministero (o in casi di necessità e d'urgenza della polizia giudiziaria), ma sempre sotto il controllo, a seconda dei casi preventivo o successivo, del giudice per le indagini preliminari, che è il garante dei diritti di libertà incisi dal potere investigativo del pubblico ministero.

I poteri di indagine del P.M., essendo diretti all'esercizio imparziale della pretesa punitiva dello Stato davanti al Giudice terzo ed imparziale, sono modellati dal legislatore processuale su quelli del Giudice, così che per definire i casi nei quali il P.M. può avvalersi del contributo di esperti ci si deve richiamare ai principi enunciati nel capo VI (Perizia) del titolo II (Mezzi di prova) del libro III (Prove) del c.p.p.

<sup>5</sup> Così pure Corte Costituzionale, sent. 15 febbraio 1991, n. 88, cit., 591, che ha posto in evidenza che la potestà investigativa è concentrata sul pubblico ministero e "radicalmente sottratta al giudice", così da evitare "ogni contaminazione funzionale tra giudice e organo dell'accusa - specie in tema di formazione della prova e di libertà personale -...". La Corte ha però precisato che tale distinzione "non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il pubblico ministero sia separato dalla Magistratura costituita in ordine autonomo ed indipendente... Il ruolo del pubblico ministero non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato..."

<sup>6</sup> Anche per Corte Cost., sent. 24 aprile 2009, n. 121, cit., occorre operare la distinzione "tra la fase delle indagini preliminari - nella quale non opera il principio del contraddittorio nella formazione della prova, come non opera in genere per l'applicazione delle misure cautelari - e quella del processo".

La forma procedurale prevista per consentire al giudice di avvalersi dell'apporto del grafologo giudiziario è **la perizia**, che è qualificata nel capo VI del titolo II del libro III del cpp come **mezzo di prova**, ossia come strumento processuale per l'acquisizione di un elemento di prova (alla pari della testimonianza, dell'esame delle parti, delle ricognizioni, dei documenti), esperibile, a seconda dei casi, d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o delle parti, quando il Giudice ritenga che, ai fini della decisione, occorra "svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", potendosi far rientrare la grafologia giudiziaria (e a maggior ragione la grafopatologia) nel novero delle "specifiche competenze tecnico-scientifiche".

Sul punto è utile ricordare che costituisce costante orientamento della Suprema Corte l'affermare che ai sensi dell'art. 220 c.p.p. "... la perizia, pur essendo rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorchè accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, a opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso"<sup>7</sup>.

Si deve tener presente che, ai sensi dell'art. 220, II co., c.p.p., "salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena e o della misura di sicurezza", non è consentito disporre perizia "per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche", cosicché il giudice ha la facoltà di avvalersi dell'apporto del grafologo giudiziario per esami e **valutazioni di tipo personologico solo** per verificare le condizioni psico-fisiche del suo autore che dipendano da **cause patologiche**.

Tale limite non vale, però, per gli accertamenti sulla persona offesa o sul testimone.

In particolare la testimonianza è un mezzo di prova

l'art. 196 c.p.p. afferma che "ogni persona ha la capacità di testimoniare" e che il giudice può disporre gli opportuni accertamenti tecnici al fine di valutare le dichiarazioni del testimone,, qualora appaia necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza

La capacità di intendere e di volere del testimone incide non sulla sua intrinseca idoneità a riferire sui fatti di sua conoscenza rilevanti processualmente ma sulla sua attendibilità, ossia sull'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese e quindi sulla loro valutabilità da parte dell'autorità giudiziaria

---

<sup>7</sup> Da ultimo: Cass., sez. VI, 19 giugno – 26 giugno 2019, n. 28025.

Appare utile richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che riconosce la **tendenziale opportunità dell'espletamento della perizia grafologica**, soprattutto, quando si controverta sulla autenticità e/o sulla paternità di uno scritto, formulando un orientamento che si riverbera anche sulle attività di indagine del P.M.

A proposito di un caso nel quale il giudice di merito, dopo aver acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne aveva disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia, la Corte di legittimità ha, infatti, statuito che *“in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche.*

*Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole”<sup>8</sup>.*

In tal senso si ricordano le seguenti pronunce:

- *«In tema di falso in cambiali, ai fini dell'accertamento del reato, non è sempre necessario procedere a perizia grafologica, nel caso in cui la prova della falsità possa essere desunta da altri elementi o da altre circostanze obiettive. Viceversa, per l'attribuibilità di tale falso ad un determinato soggetto, trattandosi di titolo di credito a formazione libera, e che quindi può essere da chiunque riempito in qualsiasi parte (e dunque anche nella indicazione del beneficiario), appare necessaria ogni indagine atta ad individuare il soggetto che abbia avuto in disponibilità il titolo e che lo abbia messo in circolazione ovvero all'incasso. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato il giudice di merito che si era limitato ad ascoltare l'apparente beneficiario del titolo e che, sulla base delle dichiarazioni di estraneità di costui e della contumacia dell'imputato, aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo)»<sup>9</sup>;*

- *«In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorché l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di un documento attribuibile allo stesso imputato (fattispecie in tema di ricettazione di assegno bancario, dove la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la determinazione del giudice di merito in ordine alla superfluità della perizia grafica risultando soddisfattivamente dimostrata l'identità di colui che aveva negoziato l'assegno)»<sup>10</sup>;*

- *“La prova della falsità del documento può essere fornita in modo diverso dalla perizia grafica. In tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l'espletamento della perizia grafica, la quale, per altro, ha valore solo di indizio. Invero, per il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la certezza della falsità del titolo può anche essere desunta da altri elementi”<sup>11</sup>.*

<sup>8</sup> Cass., sez. V, 15 giugno 1999, n. 9047.

<sup>9</sup> Cass., sez. V, 22 dicembre 1998, n. 2337.

<sup>10</sup> Cass., sez. II, 30 novembre 2010-3 marzo 2011, n. 8439.

<sup>11</sup> Cass., sez. V, 13/2/2017-20/4/2017, n. 18975, che ha richiamato le precedenti: Cass., sez. V, n. 10363 del 14/4/1999; sez. II, n. 12839 del 20/1/2003; sez. V., n. 42679 del 14/10/2010. Così pure Cass., sez. V, 18/4/2019-4/7/2019, n. 29373.

Ciò chiarito, si rileva che durante le indagini preliminari, **due** sono le modalità dell'accertamento tecnico grafologico esperibili dal pubblico ministero, avvalendosi come consulente di un esperto in grafologia o grafopatologia giudiziaria, scegliendolo, "*di regola*" tra le persone iscritte all'Albo dei periti tenuto presso il Tribunale (art. 73 d.a.c.p.p.), che non può rifiutare la sua opera..

Quando l'accertamento grafologico **non comporti alcuna modificazione dell'atto scritto**, il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 359 c.p.p., può, con decreto, nominare tale esperto come suo consulente.

Il pubblico ministero può autorizzare il consulente **ad assistere a singoli atti di indagine**, al fine, ad esempio, di rilevare lo spontaneismo grafico in fase di sottoscrizione di un processo verbale, che può essere utile per la comparazione con lo scritto oggetto di contestazione.

Con specifico riguardo alle indagini preliminari riguardanti i casi di falsità in atti, il co. 1 dell'art. 75 d.a.c.p.p. riconosce al pubblico ministero sia il potere di ordinare "*la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio*"; e sia il potere di ammettere "*ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro*",

L'articolo citato volutamente non estende al pubblico ministero il potere, riconosciuto invece al giudice, di ordinare all'accusato di rilasciare saggio grafico, perché solo il giudice può incidere coattivamente nella sfera di libertà dell'accusato, o, se del caso, della persona offesa o della persona informata sui fatti di indagine.

Essendo, tuttavia, il saggio grafico elemento il più delle volte imprescindibile per poter effettuare l'accertamento demandato al consulente grafologo durante la fase delle indagini preliminari in ordine alla autenticità o alla paternità di uno scritto o alla condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore, appare sistematicamente corretto sostenere che **il pubblico ministero può invitare la persona da sottoporre a saggio grafico** (ossia, a seconda dei casi, l'indagato, la persona offesa, la persona informata sui fatti) **a rilasciare una scrittura di comparazione**, se possibile alla presenza del consulente, avvertendo l'interessato che ha, comunque, facoltà di rifiutarsi.

Diversa è, però, la posizione che assumono di fronte al saggio grafico svolto in sede di consulenza rispettivamente, da un lato, la persona accusata di aver commesso il reato in contestazione, come, ad esempio, di aver contraffatto un atto pubblico oppure una scrittura privata; e, dall'altro lato, - sia la persona offesa dal reato contestato, come il soggetto la cui firma sia stata contraffatta su di una scrittura privata; - sia la persona informata sui fatti, nell'eventualità che sia sottoposto ad accertamento grafologico per esami e valutazioni di tipo personologico per verificare le sue condizioni psico-fisiche che dipendano da cause patologiche.

Si deve, infatti, notare che tanto sulla **persona offesa**, che intervenga nella procedura penale per soddisfare la propria pretesa ad ottenere la punizione del reato che ha leso una sua posizione giuridica soggettiva, **quanto sulla persona informata sui fatti**, grava, in ogni caso, l'obbligo giuridico di rappresentare nelle attività procedimentali compiute **la verità storica dei fatti**, come si desume inequivocabilmente dalle seguenti norme:

- l'art. 367 c.p., che punisce il simulare le tracce di un reato in realtà non commesso;
- l'art. 368 c.p., che sanziona l'attribuire a taluno la commissione di un reato, pur sapendolo innocente;
- l'art. 371 *bis* c.p., che sottopone a pena chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero (o dal Procuratore della Corte penale internazionale) o dal difensore ex art. 391 *bis*, comma 10, c.p.p., «di fornire informazioni ai fini delle indagini, renda dichiarazioni false ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito»;

Da questo complesso normativo si desume, allora, incontrovertibilmente che sia la persona offesa che la persona informata sui fatti hanno il dovere giuridico di fornire una prospettazione dei fatti controversi conforme al vero nei limiti delle proprie conoscenze, con l'effetto di dover necessariamente rilasciare al consulente del P.M. **un saggio grafico assolutamente genuino** nel senso di essere rilasciato in modo spontaneo e riflettente la propria personalità grafica.

In una posizione del tutto differente si trova, invece, **la persona accusata** di aver commesso un reato, che, nell'ordinamento italiano gode della facoltà di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente riconosciute in ogni stato e grado del processo (art. 24 Cost.), non solo rifiutandosi di rispondere in tutto o in parte alle domande che gli vengono rivolte sul merito del processo durante l'interrogatorio (artt. 64 e ss. c.p.p.) o l'esame dibattimentale (art. 503 c.p.p.); ma anche **affermando il falso**, nelle stesse sedi o rendendo spontanee dichiarazioni, purché non giunga a sviare la giustizia penale.

In tal senso si deve evidenziare che l'art. 384 c.p. riconosce una causa di non punibilità a chi renda dichiarazioni menzognere per salvare sé stesso o un prossimo congiunto «da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore», quale può essere pure una condanna penale, solo in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 *bis*, 371 *ter*, 372, 373, 374, e 378 c.p., senza, però, far riferimento ai fatti di reato stabiliti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p.

Detto in altri termini, l'indagato/imputato ha **il diritto di mentire** sui fatti di reato che gli vengono contestati entro i limiti previsti dagli artt. 367, 368 e 379 c.p., così da non potersi difendere

affermando falsamente che è avvenuto un reato mai accaduto;  
o incolpando taluno di un reato, sapendolo innocente, e così facendo aiutare taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato.

Se agisse in tal modo, egli abuserebbe del diritto di difesa, ledendo il superiore interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie per reprimere fatti di reato realmente accaduti, punendone gli effettivi responsabili (artt. 101 e ss., 112, 25 e 27 Cost.).

Da ciò consegue che l'imputato sottoposto ad esame grafologico in sede di consulenza del P.M. **può rilasciare un saggio artificioso**, ossia non espressivo della sua autentica personalità grafologica nella specifica situazione oggetto di contestazione, purché non arrivi a commettere una simulazione di reato, una calunnia o un favoreggiamento reale.

Ad esempio, la persona accusata simula un saggio grafico al punto da far sorgere il sospetto che la persona offesa denunciante-querelante abbia commesso una simulazione di reato o una calunnia, con il lamentare la contraffazione della propria firma sull'atto scritto oggetto della controversia

Si deve precisare che **il verbale della consulenza d'ufficio svolta ai sensi dell'art. 359 c.p.p. viene inserito nel fascicolo del pubblico ministero**, dove resta anche dopo l'eventuale esercizio dell'azione penale, potendo essere utilizzato nel corso dell'istruttoria dibattimentale

o per effettuare eventuali contestazioni durante l'esame di periti o di consulenti tecnici (art. 501 c.p.p., che al co. 1 richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sull'esame testimoniale);

o per darne lettura, disposta dal giudice su istanza di parte, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione, perché, ad esempio, lo scritto oggetto di contestazione, pur sottoposto a sequestro, è andato perduto a causa di un incendio.

Altra ipotesi di consulenza d'ufficio esperibile durante le indagini preliminari è quella **disciplinata dall'art. 360 c.p.p.**,

che il pubblico ministero può attivare quando intenda procedere ad un accertamento tecnico che comporti, ex art. 117 d.a.c.p.p., la modificazione dello scritto oggetto di indagini (come avviene nel caso in cui si intenda sottoporre ad analisi chimica il supporto materiale della scrittura per determinarne la provenienza merceologica e/o la datazione),

e non voglia avanzare richiesta di incidente probatorio al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 393, co. 1 lett. f), c.p.p.,

o perché non vuol mettere in deposito presso il Giudice per le indagini preliminari tutti gli atti di indagine compiuti (come imposto dal co. 2bis dell'art. 393 c.p.p.);

oppure perché preferisce gestire direttamente l'espletamento dell'accertamento tecnico.

In tal caso il pubblico ministero ha **l'onere di avvisare**, senza ritardo, ex art. 360 c.p.p., l'indagato, la persona offesa e i loro difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico all'esperto grafologo

e della facoltà di nominare consulenti tecnici, ovviamente che non versino nelle condizioni di incapacità e di incompatibilità previste nelle lettere a), b), c) e d) del co. 1 dell'art. 222 c.p.p. (in applicazione analogica dell'art. 225, co. 3, c.p.p.).

Caratteristica di questa forma di consulenza d'ufficio è che i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati dalle parti private *"hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve"*,

in modo da instaurare, anche se davanti al pubblico ministero e non al giudice per le indagini preliminari, una forma embrionale di contraddittorio, tra gli accertamenti svolti dal consulente dell'ufficio inquirente e quelli espletati dai consulenti delle altre parti,

che intervengono per fornire assistenza tecnica ai loro danti causa nel perseguire il loro interesse durante le indagini preliminari, controllando la correttezza degli esami e delle valutazioni effettuate dal consulente d'ufficio ed eventualmente fornendo una prospettazione alternativa alle sue conclusioni.

Venendo effettuata in contraddittorio, **questa consulenza tecnica d'ufficio, a differenza di quella espletata ai sensi dell'art. 359 c.p.p., è inserita, nel caso sia disposto il rinvio a giudizio, nel fascicolo per il dibattimento** per essere pienamente utilizzabile dal giudice di merito per la decisione del processo, ex art. 431 c.p.p..

Il legislatore processuale riconosce, però, alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di formulare, prima del conferimento dell'incarico, riserva di promuovere incidente probatorio, in modo da impedire al pubblico ministero di procedere agli accertamenti tecnici

salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti, ipotesi a dire il vero difficilmente prospettabile in campo grafologico (art. 360, co. 4, c.p.p.).

E se il pubblico ministero, nonostante la riserva presentata dall'indagato e l'insussistenza delle condizioni di indifferibilità dell'accertamento, disponga ugualmente di procedere agli esami tecnici, i risultati raggiunti dal consulente tecnico *“non possono essere utilizzati nel dibattimento”* (art. 360, co. 5, c.p.p.).

Terminata la fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero, per sostenere tecnicamente le proprie ragioni nei casi in cui uno scritto appaia processualmente rilevante, può avvalersi, nel corso del giudizio di primo o di secondo grado, di non più di due grafologi giudiziari nominati consulenti tecnici, che espongono al giudice il loro parere, e ciò, soprattutto quando, nel corso del dibattimento, il giudice ha disposto perizia grafologica (art. 225 ss. c.p.p.).

In tutte le ipotesi che si son sin qui esposte, **il grafologo o il grafopatologo giudiziario nominato dal pubblico ministero consulente tecnico è un pubblico ufficiale**, tenuto a svolgere gli accertamenti sull'autenticità e la paternità di uno scritto o sulle caratteristiche psico-fisiche dell'autore, dipendenti da cause patologiche e desumibili dallo scritto, secondo quel principio di ricerca della verità, che vincola lo stesso pubblico ministero ai sensi degli artt. 112 e 25, Il co., Cost.

Tale consulente ha **il dovere di formulare un parere necessariamente fondato su fatti conformi al vero**, come da lui ricostruiti secondo le regole della tecnica grafologica, pur non dovendo fare, al momento del conferimento dell'incarico, alcuna dichiarazione di impegno di dire il vero del tipo di quella imposta al perito del giudice dall'art. 226 c.p.p., che il legislatore processuale, evidentemente, non ha previsto per non porre il consulente del pubblico ministero su un livello formale superiore a quello dei consulenti di parte.

Si deve, tuttavia, ricordare che, secondo la prassi maggiormente diffusa in sede di esame dibattimentale, il consulente tecnico del pubblico ministero, alla pari dei consulenti delle parti private, è tenuto, per il combinato disposto degli artt. 501 e 497 c.p.p., a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza», che ha valore limitatamente ai fatti da lui personalmente accertati e alle dichiarazioni da lui ricevute, con esclusione delle valutazioni tecniche effettuate.

Il grafologo o il **grafopatologo** giudiziario, nominato consulente dal P.M. tanto ex art. 359 quanto ex art. 360 c.p.p., deve elaborare una relazione nel rispetto di tre criteri fondamentali.

I) il grafologo o il **grafopatologo** deve enunciare **la metodologia di indagine seguita** e la sua diffusione nella comunità degli esperti in grafologia giudiziaria:

- indicando i criteri di tipo comparativo fissati per definire l'autenticità di uno scritto, la sua attribuibilità ad una persona, o per descrivere le condizioni psico-fisiche patologiche dell'autore;
- spiegando il grado di errore attribuito a tali criteri comparativi nella letteratura di settore;
- specificando in modo chiaro il significato delle formule utilizzate per descrivere la gradualità dei giudizi finali che possono essere espressi con tale metodologia.

II) Il grafologo o il **grafopatologo** deve, poi, descrivere compiutamente **le attività espletate**, eventualmente in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, e con la partecipazione delle persone sottoposte ad esame grafologico, precisando se lo scritto analizzato è in originale o in copia e quali altri scritti sono stati utilizzati per effettuare la comparazione dei segni grafici.

III) il grafologo o il **grafopatologo** deve, infine, illustrare, in modo dettagliato e preciso, i **risultati raggiunti in tema di autenticità e di paternità dello scritto esaminato, o di condizioni psico-fisiche patologiche del suo autore**, esprimendo, con formule linguistiche inequivocabilmente comprensibili e verificabili dal giudice e dagli altri soggetti del processo, un giudizio finale autenticamente capace di esprimere il convincimento tecnico maturato nel rispetto delle regole di analisi in cui si articola la metodologia tecnica seguita.

Essendo neutrale ed imparziale la funzione svolta dal P.M. per l'accertamento della verità in ordine alla commissione del reato, **l'attività del grafologo o del grafopatologo giudiziario ausiliario del P.M. non può che essere parimenti neutrale ed imparziale, e quindi assolutamente oggettiva, nella formulazione delle conclusioni raggiunte secondo il metodo di analisi eseguito.**

Pur essendo imposto al consulente tecnico del pubblico ministero **l'obbligo di dire il vero, la violazione dell'obbligo non è, però, penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 373 c.p., che punisce il reato di falsa perizia**, come da tempo statuito dalla Corte di Cassazione, sez. VI, 99/213681, che ha ritenuto non ipotizzabile tale reato *“con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, VI co., della l. 7/8/1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera di subornazione proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale”*.

Ciò non toglie che il consulente tecnico del pubblico ministero che, violando il dovere su di lui incombente di affermare fatti conformi al vero, compia dolosamente un accertamento che porta a conclusioni false, può essere chiamato a rispondere di una serie di altri reati, ossia:

- a) del reato di **falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici ai sensi dell'art. 479 c.p.**, se attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, come, ad esempio, quando egli alteri i dati desumibili dal saggio grafico ricevuto oppure affermi lo svolgimento di un saggio grafico in realtà non effettuato;
- b) del reato di **favoreggiamento personale o reale** ex artt. 378 o 379 c.p., aggravati dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o per assicurarsi il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato;
- c) del reato di **calunnia** ex art. 368 c.p., aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per far ricadere la responsabilità del reato su di una persona che sa essere innocente;
- d) del reato di **simulazione di reato** ex art. 367 c.p. aggravato dalla violazione dei doveri di pubblico ufficiale, se egli compia l'accertamento tecnico in modo falso per affermare falsamente la commissione di un reato che sa non essere stato commesso da alcuno

Si può allora dire che il consulente del P.M. riveste nel processo penale un ruolo superiore a quello dei consulenti delle parti private e analogo a quello del perito del Giudice.

In tal senso è di recente intervenuta la Cassazione (sez. III, 18/2/2020, n. 16458, Barbone), che ha statuito che “le conclusioni tratte dal consulente del PM... pur costituendo anch'esse il prodotto di un'indagine di parte, devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa”<sup>12</sup>.

La Cassazione ha difatti rilevato che “Gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni del consulente nominato ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. rivestono ... una valenza probatoria non comparabile a quella dei consulenti delle altre parti del giudizio”

proprio in ragione della funzione ricoperta dal Pubblico Ministero che, sia pur nell'ambito della dialettica processuale, non è portatore di interessi di parti e “ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità - concretamente raggiungibile attraverso una indagine completa in fatto e corredata da indicazioni tecnico scientifiche espressive di competenza e imparzialità - dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni”.

con la conseguenza che il suo elaborato “pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata”<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> La Suprema Corte si è richiamata alla precedente sentenza della II Sez. del 24/9/2014 n. 42937, che aveva affermato sul punto che “non può prescindere dal ruolo precipuo rivestito dall'organo dell'accusa e dal suo diritto/dovere di ricercare anche le prove a favore dell'indagato, come stabilito dall'art. 358 c.p.p.: “se è vero che il consulente viene nominato ed opera sulla base di una scelta sostanzialmente insindacabile del pubblico ministero, in assenza di contraddittorio e soprattutto in assenza di terzietà, è tuttavia altrettanto vero che il pubblico ministero

La Corte ha osservato che “E' del resto dallo stesso ruolo di ausiliario dell'organo che lo ha nominato che discende la qualifica di pubblico ufficiale del consulente nominato dal PM nel corso delle indagini preliminari, il cui elaborato, pur non potendo essere equiparato alla perizia disposta dal giudice del dibattimento, è pur sempre il frutto di un'attività di natura giurisdizionale che perciò non corrisponde appieno a quella del consulente tecnico della parte privata”.

<sup>13</sup> La Corte ha così concluso “Discende da tali rilievi che, a fronte di apprezzamenti tecnico scientifici forniti dal consulente del PM non intrinsecamente illogici o contraddittori e in sé non inattendibili, e comunque nella specie non specificamente confutati dal consulente della difesa, il giudice” non è tenuto, “come del resto si desume dal combinato disposto degli artt. 224 e 508 cod. proc. pen., a disporre alcun accertamento peritale, del tutto inutile per l'accertamento dei fatti e per la speditezza del processo”.

### 3) Il giudizio finale

Il processo penale si struttura in modo tale da consentire alle parti di sviluppare le proprie pretese **nel contraddittorio instaurato davanti al giudice, terzo ed imparziale**, sul presupposto gnoseologico che attraverso il confronto dialettico di tesi contrapposte il giudice ha modo di accertare la verità dei fatti controversi.

Per effetto dell'art. 111 Cost., **il contraddittorio è divenuto nel processo penale il metodo di accertamento giudiziale dei fatti controversi finalizzato alla ricerca della verità reale**, che si sostanzia

nel diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, interrogandolo o facendolo interrogare, davanti al giudice, (art. 111, III co., Cost.).

con il logico corollario che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" (art. 111, IV co., Cost.);

e con la sola eccezione che, nei casi regolati dalla legge "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita".

Il principio del contraddittorio,

inteso come strumento di accertamento della verità giudiziale a garanzia del diritto di difesa dell'imputato,

impone, allora, la partecipazione alla formazione della prova di tutte le parti, pubbliche e private, alle quali vengono riconosciuti i medesimi "diritti strumentali",

come il diritto ad ottenere dal giudice l'ammissione delle prove favorevoli di tipo orale, documentale o reale (artt. 190 e 495, co. 1, c.p.p.);

il diritto ad ottenere l'ammissione della prova contraria rispetto alla prova principale richiesta da un'altra parte (art. 495, co. 2, c.p.p.);

il diritto di fare domande nell'esame diretto e nel controesame (art. 498 c.p.p.).

Sotto la vigilanza del giudice, terzo ed imparziale, che controlla la correttezza della dialettica processuale, le parti esprimono le rispettive tesi producendo gli elementi di prova raccolti in conformità delle forme previste dalla legge processuale.

dalla cui sintesi il giudice deve trarre la verità processualmente accertata nel senso più aderente possibile alla realtà, sulla cui base giunge a formulare il giudizio finale con cui realizza coattivamente la volontà normativa nei confronti delle parti del processo.

Quando l'imputazione contestata comporti l'analisi di elementi tecnici, scientifici o artistici, per la cui esatta comprensione occorre far ricorso al parere di esperti, che intervengono per fornire assistenza ai soggetti processuali presenti, in aderenza al principio fondamentale, di stampo accusatorio, del contraddittorio nella formazione della prova,

**l'esame incrociato ed il confronto diretto degli esperti** assumono valore assolutamente centrale per la valutazione degli elementi di prova da parte del giudice, perché attraverso tali strumenti le parti riescono a illustrare meglio al giudice le analisi e le valutazioni tecniche, scientifiche o artistiche che sorreggono le rispettive prospettazioni accusatorie o difensive, cosicché il giudice "sarà portato a ritenere maggiormente attendibili le conclusioni di un esperto che, identificando ed applicando" le regole tecniche, o le leggi scientifiche o i canoni artistici "riesca a provarne la ragionevolezza".

Al giudice spetta il compito, nella motivazione della sentenza, di spiegare, da un lato, le ragioni per le quali ritiene attendibile la prova, anche di tipo tecnico, scientifico o artistico, che pone alla base della decisione adottata nel dispositivo; e, dall'altro lato, le ragioni per le quali reputa non attendibili le prove contrarie (art. 546, co. 1 lett. e), c.p.p.), in modo da consentire, poi, alle parti di controllare la correttezza, in fatto e/o in diritto, del ragionamento svolto e della decisione conseguentemente adottata. E a tal fine nella motivazione il giudice deve illustrare il ragionamento effettuato per verificare la validità o meno dei pareri espressi dagli esperti, soffermandosi, per ciascun esperto, sui seguenti aspetti:

- specifica professionalità nell'espletare l'incarico conferito;
- verificabilità della teoria tecnica o scientifica o artistica enunciata;
- diffusione della teoria suddetta nella comunità degli esperti in quella tecnica, scienza o arte;
- conoscenza del coefficiente di errore della teoria proposta nella letteratura della comunità tecnica, scientifica o artistica;
- attualità della teoria illustrata nella letteratura suddetta.

La Cassazione ha sul punto precisato che l'onere motivazionale è ancor più penetrante quando *“il giudice di merito intenda discostarsi dalle conclusioni del Perito d'ufficio”*. Difatti *“la diversa posizione processuale dei Consulenti di parte rispetto ai Periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto per i soli periti, dall'art. 226 c.p.p.”* comporta un diverso onere motivazionale da parte del giudice, il quale, *“nel caso in cui ritenga di aderire alle conclusioni del Perito d'ufficio, non condivise da Consulenti di parte, non dovrà per ciò necessariamente fornire, in motivazione, la dimostrazione autonoma della loro esattezza scientifica e della erroneità, per converso, delle altre”*, perché in tale ipotesi *“è sufficiente che egli dimostri di aver comunque criticamente valutato le conclusioni del Perito d'ufficio, senza ignorare le argomentazioni dei Consulenti”*, con l'effetto che si può configurare *“vizio di motivazione solo quando risulti che queste ultime fossero tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia di quanto affermato dal Perito e recepito dal Giudice”*<sup>14</sup>.

E questi principi, secondo la Corte di legittimità, devono essere tanto più rispettati in relazione all'accertamento grafologico, *“tenuto conto della natura di tale accertamento – fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva di colui che vi procede, piuttosto che da leggi scientifiche universali”*, in relazione al quale *“il giudice è tenuto a fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni per cui, in presenza di pareri discordanti, una valutazione sia preferibile a quella di segno difforme”*<sup>15</sup>.

La Cassazione è, così, giunta ad affermare che *“L'accertamento peritale grafologico è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali”*, esprimendo *“un giudizio in definitiva probabilistico e fortemente intriso di profili soggettivi e quindi opinabili”*, con il corollario *“della necessità di una accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all'una piuttosto che all'altra valutazione”*, così che il Giudice deve procedere all'integrazione dei *“due versanti di materiali probatori, quello tecnico-scientifico, proveniente dall'indagine più prettamente grafologica, e quello indiziario, relativo al contesto circostanziale in cui la redazione”* del documento contestato sarebbe avvenuta<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> Cass., sez. V, 13/2/2017-20/4/2017, n. 18975.

<sup>15</sup> Cass., sez. V, 9/5/2012-14/6/2012, n. 23613.

<sup>16</sup> Cass., sez. V, 13/2/2017-20/4/2017, n. 18975.

#### 4) Conclusione

In conclusione, si può dire che ampio ed impegnativo è il ruolo che si deve riconoscere nella procedura penale al grafologo o al o il **grafopatologo** giudiziario come consulente del pubblico ministero, perché egli concorre, con l'apporto della sua analisi tecnica, alle attività requirenti che il P.M. deve esercitare nel rispetto della verità storica dei fatti processualmente accertati davanti al giudice terzo ed imparziale, nel pieno rispetto del diritto di azione e di difesa delle parti poste in contraddittorio, secondo le regole del giusto processo.

che anche il grafologo o il **grafopatologo** giudiziario contribuisce a realizzare tutte le volte in cui uno scritto sia processualmente rilevante.

dott. Antonello Gustapane

(magistrato presso la Procura della Repubblica di Bologna

professore a contratto di diritto penale-amministrativo presso SPISA Università di Bologna)